

STATUTO

**FRUTTO DELLA PASSIONE
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS - E.T.S. IN
LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONZA MB VIA SAN GOTTARDO 76

Numero REA: MB - 2567033

Codice fiscale: 10924000960

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2019 - Statuto completo	2
--	---



Pler Luigi Donegana
NOTAIO

In carta libera a sensi dell'art. 19 Tabella allegato "B" al

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.

N. 217526 del Repertorio

N. 50874 Raccolta.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno di venerdì dodici luglio duemiladiciannove
12 luglio 2019

In Oggiono e nel mio studio posto in Via XXV Aprile n. 8.

Avanti a me **Dott. PIER LUIGI DONEGANA Notaio** residente in Oggiono, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e Lecco e alla presenza dei signori:

DELL'ORTO PAOLO nato a Giussano il giorno 23 ottobre 1983, residente a La Valletta Brianza Via Lombardia n. 47/A

VISMARA MONIA NATALIA nata a Oggiono il giorno 3 dicembre 1971, residente a Bosisio Parini Via Manzoni n. 13

testi noti ed idonei a sensi di legge

sono personalmente comparsi i Signori:

ARONICA LUCA nato a Monza il giorno 23 aprile 1983, residente a Monza Via Bertacchi n. 7/B, italiano, codice fiscale RNC LCU 83D23 F704B

cieco come egli mi dichiara, che non ha richiesto, ai sensi della Legge n. 18 del 3 febbraio 1975, di essere assistito e che dichiara di poter sottoscrivere

INGA ANTONELLA nata a Desio il giorno 28 gennaio 1995, residente a Monza Via Oslavia n. 24, italiana, codice fiscale NGI NNL 95A68 D286Q

cieca come ella mi dichiara, che non ha richiesto, ai sensi della Legge n. 18 del 3 febbraio 1975, di essere assistita e che dichiara di poter sottoscrivere

IANNOLI STEFANO nato a Carate Brianza il giorno 31 gennaio 1976, residente a Carate Brianza Via Mascherpa n. 17, italiano, codice fiscale NNL SFN 76A31 B729T

cieco come egli mi dichiara, che non ha richiesto, ai sensi della Legge n. 18 del 3 febbraio 1975, di essere assistito e che dichiara di poter sottoscrivere

MONGUZZI ANTONIO nato a Monza il giorno 5 ottobre 1962, residente a Lissone Via Brianza n. 9, italiano, codice fiscale MNG NTN 62R05 F704Z

cieco come egli mi dichiara, che non ha richiesto, ai sensi della Legge n. 18 del 3 febbraio 1975, di essere assistito e che dichiara di poter sottoscrivere

FUMAGALLI ANDREINA LAURA nata a Monza il giorno 3 settembre 1962, residente a Monza Via Lecco n. 42, italiana, codice fiscale FMG NRN 62P43 F704G

della cui identità personale sono io Notaio certo.

Indi

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Viene costituita tra i signori ARONICA LUCA, INGA ANTONELLA, IANNOLI STEFANO, MONGUZZI ANTONIO e FUMAGALLI ANDREINA

Registrato a: Lecco
il 17/07/2019
n. 9049
Serie 1T
Pagati € 200
Modello Unico

LAURA, una società cooperativa sociale con sede in Monza, denominata:

"Frutto della Passione Cooperativa Sociale - ONLUS - E.T.S."

che sarà retta dallo statuto, che previa lettura ed approvazione, firmato dalle parti, dai testimoni e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111-ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile i comparenti dichiarano che l'attuale indirizzo è in Via San Gottardo n. 76.

2) Lo scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, alla risposta dei bisogni delle persone, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 24 marzo 2006 n. 155, al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La Cooperativa intende inoltre promuovere ed attuare interventi volti alla presa di coscienza e allo sviluppo delle potenzialità degli individui. Il suo fine ultimo è l'aumento della libertà e dell'autonomia degli individui.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza una impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero ed alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale.

La Cooperativa, ai sensi dell'art. 111-septies delle disposizioni attuative del codice civile è considerata a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 del codice civile, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile.

La Cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

a) ai sensi dell'art. 1 lett. a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520, comma secondo, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche non soci, come meglio risulta delle previsioni dello statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

b) ai sensi dell'art. 1 lett. b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520, comma secondo, del codice civile, avvalendosi dello svolgimento delle proprie attività - in misura non inferiore al 30% del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la Cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della Cooperativa medesima è diretta, e che compatibilmente con il loro stato soggettivo devono essere socie della Cooperativa stessa, ed avvalendosi

ulteriormente di prestazioni lavorative sia dei soci sia di terzi.

La Cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della Cooperativa, l'inserimento lavorativo e la continuità di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitarie, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione, e formazione a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

a) la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

b) la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi di cui all'art. 1 lett. a) della legge 8 novembre 1991 n. 381. Detti servizi sociali possono essere forniti anche da terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa non ha scopo di lucro soggettivo e pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio della cooperativa.

Il tutto nei limiti e con il rispetto delle normative vigenti in materia, con la tassativa esclusione dello svolgimento di ogni attività professionale protetta dalle leggi vigenti, delle attività proprie delle Agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003 e di ogni attività non consentita dalla legge nelle forme della presente cooperativa.

La cooperativa destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio: a tale fine, è vietata la distribuzione, anche in-

diretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comu-
que denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi
sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipote-
si di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque
rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzio-
nati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle
specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti
in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condi-
zioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di
retribuzioni o compensi superiori del 40% per cento rispetto a
quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla
necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello
svolgimento delle attività di interesse generale di cui
all'articolo 2 comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. n.
112/2017;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle
azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli inter-
mediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due pun-
ti rispetto all'indice ISTAT;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza
valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nor-
male;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-
zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi ammini-
strativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo ope-
rino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione,
ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro
il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o
indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ra-
gione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazio-
ni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse ge-
nerale;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in
dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro
punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può
essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.

3) La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio
scopo mutualistico ed agli interessi di soci cooperatori, ha
per oggetto, in forma diretta, o in appalto o in convenzione

con Enti Pubblici e/o privati in genere:

A) l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, socio assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione a favore dei singoli e della comunità, nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento scolastico, anche lavorativo, di minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare o di persone svantaggiate;

B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento scolastico e lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991, nell'ambito dei settori scolastici, industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione.

In relazione al punto A), la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi:

1. Progettazione, organizzazione e gestione di centri diurni e residenziali, nonché socio riabilitativi, educativi ed occupazionali;
2. Progettazione, organizzazione e gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per famiglie, bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in generale condizione di bisogno o svantaggio;
3. Progettazione e gestione di strutture di accoglienza;
4. Progettazione e gestione di Strutture residenziali o semi-residenziali, quali dormitori, centri diurni, comunità protette e/o appartamenti protetti, centri di ascolto, comunità alloggio per ogni tipo di utenza (disabili, anziani, persone in stato di disagio in generale);
5. attività e servizi di formazione all'autonomia;
6. Attività di assistenza, riabilitazione e socializzazione effettuati anche presso famiglie, centri di servizio, strutture di accoglienza, nonché presso immobili acquistati o acquisiti dalla cooperativa;
7. Progettazione e gestione di strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, alla fruizione del tempo libero, della cultura e del turismo sociale;
8. Attività di formazione e consulenza nel settore della solidarietà e della disabilità;
9. Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
10. Promozione e organizzazione di attività educative e sociali rivolte a soggetti diversi per età e condizione sociale, come laboratori, centri ricreativi, colonie, centri di vacan-

za, settimane residenziali e iniziative ricreative sportive e culturali con la collaborazione di diversi tipi di strutture;

11. Attività di produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e informativo, pubblicazioni, libri, riviste e qualunque altro strumento multimediale ritenuto utile inerenti l'oggetto sociale;

12. Promozione, organizzazione e gestione di attività educative e sociali rivolte agli oratori, alle Parrocchie, alle Diocesi, ai Decanati, alle associazioni di volontariato, alle scuole di ogni ordine e grado, agli operatori e animatori socio culturali tecnici ed amministratori di enti pubblici nonché la gestione di centri di documentazione e informazione;

13. Partecipazione, per il conseguimento degli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti;

14. Stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali, pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;

15. Organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

16. Elaborazione e realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;

17. attività di ricerca scientifica e/o di formazione professionale e/o di consulenza;

18. Organizzazione e gestione di centri estivi;

19. Servizio aiuto compiti pomeridiani, rivolto a studenti di qualunque fascia di età;

20. Organizzazione e gestione di ludoteche, spazi gioco rivolti a soggetti di qualsiasi fascia di età;

21. Assistenza scolastica nei confronti di alunni con diverse abilità scolastiche, in particolare assistenti alla comunicazione e all'autonomia, assistenti alla persona, servizio di tiflologia, trascrizione testi in formato accessibile;

22. Gestione di luoghi ed iniziative anche a scopo terapeutico come piscine, maneggi, campi sportivi, campeggi, ostelli;

23. Servizi di segretariato sociale;

24. Servizio civile in attivazione alla relativa normativa regionale, nazionale ed internazionale;

25. Assistenza agli immigrati ed emigrati secondo le disposizioni di legge in materia, con la possibilità di gestire centri di accoglienza, servizi di alfabetizzazione, comunità di

accoglienza residenziale;

26. Servizi di sostegno, assistenza e cura per soggetti con irregolarità della condotta e disturbi del comportamento e della condotta alimentare e assistenza domiciliare;

27. Attività e servizi di assistenza domiciliare;

28. Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici e/o privati;

29. Attività di formazione per gli adulti e il volontariato.

In relazione al punto B), oggetto della cooperativa sono le attività di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e specificatamente le seguenti:

1. Gestione di laboratori di produzione artigianale e il commercio di manufatti in genere.

2. Attività agricole in genere, manutenzione del verde pubblico e privato, nonché l'esercizio del commercio dei prodotti provenienti da attività di floricoltura, ortocultura e frutticoltura e vivaistica.

3. Attività di addestramento e preparazione professionale, nonché di rieducazione in generale.

4. Attività di assemblaggio in genere, su materie plastiche, su materiali metallici, lavorazioni varie di minuterie per conto terzi.

5. Attività di confezionamento in genere.

6. Gestione di attività commerciali.

7. Attività di progettazione, organizzazione ed esecuzione di lavori di installazione, riparazione, manutenzione presso strutture private.

8. Organizzazione e la gestione di servizi di custodia e portierato, nonché di pulizia di edifici privati e pubblici, anche di interesse storico artistico e/o culturale;

9. Organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e dei beni culturali artistici, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei, nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio.

10. Organizzazione ed esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché altre aree pubbliche e private.

11. Opere di manutenzione minuta in genere.

12. Progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano.

13. Organizzazione, promozione e gestione di punti di ristoro, ristoranti, bar, attività di catering, banqueting e servizi ricettivi e di ospitalità (alberghi, foresterie, ostelli, agriturismo, campeggi, ecc);

14. Organizzazione e gestione di servizi di qualsivoglia natu-

ra, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con

qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco.

15. Organizzazione e gestione di attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare;

16. Organizzazione e gestione di eventi, aperitivi al buio, cerimonie, feste, matrimoni, celebrazioni funerarie;

17. Organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

18. Organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;

19. Attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici quali per esempio programmazione, realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi;

20. Gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali per esempio canili, gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche nonché gestione di servizi per animali e di ogni attività complementare e connessa;

21. Gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione;

22. Gestione di attività e servizi inerenti alla depurazione e smaltimento rifiuti e affini;

23. Promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;

24. Promozione e gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati;

25. Gestione di botteghe indirizzate ad attività inerenti all'artigianato e produzione e restauro di beni in genere;

26. Costituzione di attività di banco alimentare e la distribuzione di abiti, mobilia, ecc;

27. Gestione di botteghe per il commercio equo e solidale.

Le attività di cui alle precedenti lettere A) e B) saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta

l'iscrizione in appositi albi o elenchi e in ogni caso nel rispetto di tutte le attinenti disposizioni di legge.

La Cooperativa potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico-fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- 2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;
- 3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;
- 4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;
- 5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

4) Ciascun socio dichiara di sottoscrivere una quota di Euro 70,00 (settanta virgola zero zero), per un totale di Euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero).

Il capitale iniziale sottoscritto e versato è pertanto di Euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero).

5) Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare

domanda scritta di ammissione alla Cooperativa e al Consiglio di Amministrazione, dichiarando di conoscere integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dallo statuto e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare in particolare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, cittadinanza;
- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- 3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;
- 4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche (società, associazioni ed enti), sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere, in particolare le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
- c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;
- d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

Chi intende essere ammesso come socio volontario ai sensi dell'articolo 2 della legge 381/1991 dovrà presentare domanda contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza;
- b) la volontà di mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità e disponibilità operative per il miglior perseguimento dello scopo sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinuncia a qualsiasi forma di compenso;
- c) la quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea per la particolare tipologia di soci.

La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti soggettivi dello statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda, ammettendo il socio alla categoria ordinaria ovvero a quella speciale.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento

della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione nella relazione di bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

6) Aderendo alla società i soci si obbligano ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori e fruitori, sotto pena di esclusione, hanno l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la Cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. I soci lavoratori e volontari, inoltre, si obbligano a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

A partecipare all'attività della Cooperativa per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dallo statuto per la perdita della qualità di socio.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

7) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma dello statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi

più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, per gli effetti dell'art. 2532, comma secondo, cod. civ., con il decorso dei termini di cui sopra.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e dello statuto, legittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della Società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di ammissione. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il socio cooperatore può recedere:

a) allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della società all'estero, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;

b) allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

c) ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

8) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 14 dello statuto;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

d) per fallimento del socio;

g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 cod. civ.;

h) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

9) L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che l'art. 11 del DPR 601/73, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce ai fini delle agevolazioni tributarie. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;

c) ad una eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti previsti dall'art. 7 legge 59/92;

d) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia;

e) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori e ai soci finanziatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente;

e) un dividendo ai soci sovventori nella misura determinata al precedente punto d) maggiorata del due per cento, ai sensi art. 4 legge 59/92.

In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare:

1) di destinare tutti gli utili alla riserva legale di cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b);

2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale e/o di non attribuire dividendi, destinando tale quota o a riserva ordinaria o a riserve straordinarie.

10) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2200; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea dei soci.

Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2019.

11) Viene nominato un Consiglio di Amministrazione composto da

cinque membri nominati nelle persone dei signori:

- ARONICA LUCA, sopra generalizzato - Presidente
- INGA ANTONELLA, sopra generalizzata - Consigliere
- IANNOLI STEFANO, sopra generalizzato - Consigliere
- MONGUZZI ANTONIO, sopra generalizzato - Consigliere
- FUMAGALLI ANDREINA LAURA, sopra generalizzata - Consigliere

Al Consiglio di Amministrazione così nominato, che rimarrà in carica sino a revoca o dimissioni, spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione così come previsto dall'articolo 37 dello statuto sociale.

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor ARONICA LUCA, sopra generalizzato.

12) Per quanto possa occorrere i signori:

ARONICA LUCA dichiara di essere di stato libero.

INGA ANTONELLA dichiara di essere di stato libero.

IANNOLI STEFANO dichiara di essere di stato libero.

MONGUZZI ANTONIO dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni.

FUMAGALLI ANDREINA LAURA dichiara di essere di stato libero.

13) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor ARONICA LUCA dà atto e mi dichiara di aver ricevuto da parte di ciascun socio il versamento in contanti dell'intera quota sociale sottoscritta, cosicché l'intero importo del capitale sottoscritto viene versato in data odierna nelle casse sociali.

14) I comparenti autorizzano il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente atto costitutivo ed allegato statuto le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione al Registro delle Imprese ed all'Albo delle società Cooperative.

15) Le spese e imposte del presente atto, annesse e dipendenti, ammontanti ad Euro 1.100,00 (millecento virgola zero zero) circa sono a carico della Cooperativa.

Di questo atto io Notaio ho dato lettura in un con l'allegato "A" in presenza dei sullodati testimoni ai comparenti che lo hanno approvato e confermato e lo sottoscrivono coi testimoni e me Notaio alle ore 18.30 (ore diciotto e minuti trenta).

Consta di otto fogli stampati con mezzi elettromeccanici da persona di mia fiducia per ventotto intere facciate e parte della presente ventinovesima facciata.

F.TO: IANNOLI STEFANO

F.TO: LUCA ARONICA

F.TO: MONGUZZI ANTONIO

F.TO: ANDREINA LAURA FUMAGALLI

F.TO: ANTONELLA INGA

F.TO: PAOLO DELL'ORTO TESTE

F.TO: VISMARA MONIA NATALIA TESTE

L.S. F.TO: PIER LUIGI DONEGANA NOTAIO